

## **Allegato 1 alla DGR n. XI/.....del.....**

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CANTELLO (VA) PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO SITO PRESSO LA FERMATA FERROVIARIA DI CANTELLO GAGGIOLO, IN COMUNE DI CANTELLO.

(Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Progetto ID 472624 denominato SMISTO - WP9)

### **VISTI:**

- la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFID) del 22 ottobre 2014, che stabilisce misure e requisiti tecnici di base per la realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi;
- il D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e in particolare il capo IV bis contenente disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, mediante diffusione di veicoli a basse emissioni e realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica elettrica;
- il DPCM del 26 settembre 2014 con cui è stato approvato, ai sensi dell'articolo 17 septies della legge sopra citata il "Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica" (di seguito "PNire") e successivi aggiornamenti, che incentivano lo sviluppo di una rete di ricarica elettrica, anche attraverso la partecipazione a progetti europei;
- la D.G.R. n. X/4593 del 17 dicembre 2015 recante "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici", avente l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete di ricarica che supporti la circolazione di veicoli elettrici, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale;
- il Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. "Codice dei Contratti pubblici";

### **RICHIAMATI:**

- la decisione n. C (2015)9108 del 9 dicembre 2015 di approvazione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia - Svizzera 2014-2020;
- il Decreto n. 5650 del 16 giugno 2016 avente ad oggetto il Programma di Cooperazione «Interreg V-A Italia-Svizzera»: presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016, attivazione del programma e pubblicazione dei documenti approvati in tale occasione, con particolare riguardo alla manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte progettuali»;

- il Documento SI.GE.CO (Sistema di Gestione e Controllo del Programma), approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia - Svizzera (di seguito, per brevità "A.d.G.") n. 16892 del 22 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. X/6323 del 13 marzo 2017, recante le linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014 - 2020;
- le Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, aggiornate in data 26 giugno 2019 (Allegato C), che sostituiscono l'Allegato 11 al Decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 dell'A.d.G.;
- la proposta progettuale ID 472624, denominata "Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia" (di seguito per brevità SMISTO), come registrata sul Sistema informativo SIAGE;
- il Decreto dell'A.d.G. n. 11781 del 7 agosto 2018 di approvazione degli esiti delle attività istruttorie condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul primo avviso di Programma, in esito alle quali il progetto SMISTO è stato finanziato con un budget di € 1.689.667,24 per la parte italiana, di cui € 901.085,48 assegnati al partner Regione Lombardia per lo svolgimento delle proprie azioni progettuali;
- la nota Protocollo n. S1.2018.0027589 del 5 settembre 2018 con cui la Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Capofila del progetto SMISTO, accetta il finanziamento INTERREG V-A Italia - Svizzera e trasmette all'A.d.G. il CUP del beneficiario E29E18000360007;
- la nota Protocollo n. S1.2018.0037153 del 22 novembre 2018 con cui la Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Capofila del progetto SMISTO, trasmette all'A.d.G. la rimodulazione del progetto;
- la Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e partner del Progetto "Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia" SMISTO, ID 472624 Asse 3 Ob. Specifico 3.1;
- la Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra il capofila del progetto SMISTO (Regione Lombardia – Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile) e l'Autorità di Gestione del Programma INTERREGG Italia-Svizzera 2014-2020;

#### **RILEVATO che:**

- tra gli obiettivi del progetto di cooperazione transfrontaliera 'SMISTO', ID 472624, approvato dal Comitato Direttivo del Programma Interreg V-A Italia - Svizzera 2014-2020, il 17 luglio 2018, ed ammesso a finanziamento con Decreto n. 11781 del 7 agosto 2018 dell'A.d.G. del Programma, vi è la realizzazione, in capo a Regione Lombardia in qualità di beneficiaria del progetto, dell'infrastruttura pubblica per la ricarica elettrica ad incentivo della mobilità elettrica, dell'acquisto di veicoli elettrici, della riduzione dell'inquinamento atmosferico, dell'intermodalità del mezzo privato e del mezzo pubblico nell'area del progetto, previa individuazione di aree strategiche per l'interscambio modale, dove realizzare l'infrastruttura di ricarica (WP9, Attività 9.1);
- la scheda progettuale approvata dal comitato Direttivo di SMISTO prevede che la proprietà dell'infrastruttura completamente finanziata dal progetto, sia in capo all'ente locale titolare dell'area individuata per l'installazione, che provvederà alla gestione e manutenzione secondo i dettami della Regione, definiti nella presente convenzione e, in particolare, senza la previsione di entrate nette per il servizio di ricarica;
- a seguito dell'analisi delle principali aree di parcheggio pubblico e di confine con la Svizzera, ubicate in prossimità di una linea ferroviaria di collegamento con il Cantone Ticino, in coerenza con gli obiettivi del programma (incentivare l'intermodalità dal mezzo privato al mezzo pubblico), è stato individuato il parcheggio di interscambio realizzato nell'ambito del progetto SMISTO, di proprietà del Comune di Cantello, sito in adiacenza alla fermata ferroviaria di Cantello – Gaggiolo, sulla linea Mendrisio – Varese, con 74 posti auto e già dotato di soluzioni impiantistiche atte all'installazione dei sistemi di ricarica;

- il sostegno al progetto, come progetto “pilota” nel settore, non si configura come Aiuto di Stato per i seguenti motivi:
  - proprietà pubblica dell’infrastruttura, limitazione dell’area del progetto al territorio di confine Italia-Svizzera che non è stato membro, gestione secondo precise indicazioni che escludono lo sfruttamento economico e la generazione di entrate nette, comportando l’opzione per una tariffa che non comprenda ricavi ma erogazione a prezzo di costo;
  - l’infrastruttura non rientra in una programmazione nazionale di infrastrutturazione ed è localizzata nel parcheggio pubblico di interscambio adiacente la ferrovia a incentivo dell’intermodalità col mezzo pubblico, pertanto non comporta incidenza sugli scambi tra Stati membri avendo valenza meramente locale ed inoltre è volta ad efficientare un parcheggio pubblico realizzato nell’ambito di SMISTO;
  - la misura non fornisce servizi fuori dal territorio e, vista la dimensione del progetto composto da 3 colonnine elettriche, non avrà verosimilmente incidenza su eventuali investimenti provenienti da altri Stati membri;
- con nota del 3 novembre 2020 Prot. n. 9071 (prot. regionale n. S1.2020.0027471 del 3 novembre 2020), il Comune di Cantello ha rilevato la valenza locale del progetto e la mancanza di effettiva incidenza sugli scambi con gli Stati membri, trattandosi di colonnine a servizio prevalente del parcheggio pubblico di interscambio che per il numero, la localizzazione geografica e l’erogazione a prezzo di costo, avranno funzione prevalentemente di incentivo all’intermodalità con il mezzo pubblico e di sensibilizzazione alla problematica ambientale, andando così ad accertare le ragioni per cui la misura non incide sugli scambi tra gli Stati membri, come precisato nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);
- la suddivisione del finanziamento tra punti di ricarica “normal power” (NP) e “high power” (HP) fa riferimento alla proporzione indicata dal “PNire” che prevede 1 stazione di ricarica veloce ogni 2 punti di ricarica lenta per strutture con parcheggi tra 20 e 100 posti auto;
- il Comune di Cantello e Regione Lombardia, con la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica, perseguono il comune obiettivo di interesse pubblico, legato alle finalità istituzionali di entrambi, consistente nel promuovere la mobilità con l’utilizzo del trasporto pubblico ed una maggiore sostenibilità della mobilità privata, dotando il parcheggio di interscambio di colonnine di ricarica, a vantaggio della diffusione di mezzi a trazione elettrica per il “tragitto dell’ultimo miglio”;
- il finanziamento per il progetto è stato riconosciuto a Regione Lombardia dal Comitato Direttivo che ha approvato tra i progetti presentati a valere sul bando del Programma di Cooperazione INTERREG Italia-Svizzera, il progetto SMISTO presentato dalla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile in qualità di capofila insieme al Cantone Ticino;
- il Comune di Cantello, proprietario dell’area pubblica individuata per la realizzazione dell’infrastruttura, sarà soggetto attuatore, responsabile della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che realizzerà, gestirà e provvederà alla manutenzione dell’infrastruttura, secondo le indicazioni della presente convenzione e della normativa vigente;

**RITENUTO** pertanto necessario definire il rapporto tra Regione Lombardia e Comune di Cantello, precisando i rispettivi impegni, i risultati, le modalità e le tempistiche di attuazione, in coerenza con quanto indicato nelle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020, tramite la sottoscrizione della presente Convenzione;

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA**

Regione Lombardia (C.F. 80050050154) con sede in Milano, P.za Città di Lombardia 1, nella persona di Aldo Colombo, Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile (di seguito anche per brevità “Regione”);

E

Comune di Cantello (c.f.: 00404280125), con sede in Piazza Monte Grappa, n. 1 – 21050 Cantello (VA), nella persona del Sindaco *pro tempore*, Chiara Catella (di seguito per brevità anche "Comune");

congiuntamente, anche, "le parti"

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della convenzione è la definizione degli impegni delle parti in relazione alla realizzazione del progetto di infrastrutturazione pubblica di ricarica elettrica, in Comune di Cantello, presso il parcheggio di interscambio sito in adiacenza alla fermata ferroviaria di Cantello - Gaggiolo della linea transfrontaliera Varese - Mendrisio, secondo le indicazioni del progetto SMISTO.

L'intervento, la cui descrizione è riportata nell'Allegato A e nell'Allegato B, è finalizzato all'installazione di 3 colonnine di ricarica elettrica, di cui 1 colonnina HP e 2 colonnine NP, e comprende tutte le attività connesse alla progettazione esecutiva, fornitura, realizzazione e posatura dell'infrastruttura, basamento, apparecchiature annesse, allacciamento, collegamenti elettrici, messa in opera, accordi con il Distributore, adempimenti relativi alla sicurezza, segnaletica, attivazione, messa in esercizio, gestione e manutenzione per 5 anni, nel rispetto delle linee guida per la presentazione e gestione dei progetti (Allegato C), della presente convenzione e della normativa vigente.

L'Allegato A "Relazione generale descrittiva", l'Allegato B "Planimetria del parcheggio con lay-out delle colonnine" e l'Allegato C "Linee guida per la presentazione e gestione dei L'Allegato progetti - INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020" sono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 3 - RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

Il Comune di Cantello è soggetto attuatore e proprietario dell'infrastruttura, deputato alla realizzazione dell'intervento, interamente finanziato con le risorse assegnate all'attività WP9 del progetto SMISTO dal Programma INTERREG IT – CH. In tale veste è responsabile della completa attuazione dell'intervento e del monitoraggio delle singole fasi attuative, nel rispetto della normativa in materia di lavori pubblici e delle "Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti" di cui all'Allegato C.

Il Comune assume il ruolo di stazione appaltante, responsabile del procedimento tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'intervento, delle attività di comunicazione e della corretta gestione e manutenzione dell'infrastruttura, secondo i termini e le condizioni indicate nella presente convenzione.

Regione Lombardia rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente, con soggetti terzi, posto in essere dall'attuatore, in ordine alla progettazione, realizzazione, attivazione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura; eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze, contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dell'attuatore.

Regione Lombardia assicura copertura finanziaria per la realizzazione del progetto, attraverso un finanziamento totale pari a un massimo complessivo di € 100.000,00 a copertura dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione integrale del progetto, come meglio precisato di seguito.

## ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI REGIONE LOMBARDIA

**Regione Lombardia** si impegna a:

1. finanziare la realizzazione dell'intervento, fino a un importo massimo complessivo pari a € 100.000,00 (euro centomila/00) inclusi oneri per lavori, forniture, somme a disposizione e IVA, a valere sui fondi del programma INTERREG V-A Italia – Svizzera 2014-2020 assegnati al WP9;
2. organizzare eventuali momenti di confronto tecnico per verificare l'avanzamento procedurale e realizzativo;
3. depositare sul sistema informativo SIAGE copia della documentazione giuridicamente rilevante relativa all'accordo (convenzione sottoscritta dalle parti e relativi allegati) e gli atti contabili relativi alle spese sostenute dall'attuatore per le attività previste dal progetto;
4. erogare all'attuatore le somme dovute, nei termini e secondo le modalità indicate all'articolo 10 della convenzione e nelle Linee guida (Allegato C).

## ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI CANTELLO

**Comune di Cantello** si impegna a:

1. rendere disponibili, senza oneri aggiuntivi, le aree necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura, le operazioni e le aree di cantiere anche esterne all'ambito degli interventi, per tutta la durata di realizzazione del progetto e per i 5 anni successivi al pagamento del saldo, nel rispetto dell'obbligo comunitario di stabilità degli investimenti pubblici di cui all'art. 71 del Reg. Gen. (UE) 1303/2013;
2. assumere piena responsabilità del procedimento tecnico-amministrativo relativo all'attuazione del progetto (compreso collaudo) e individuare – tramite procedura a evidenza pubblica, nel rispetto delle norme dettate dal codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016), dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità e dei principi orizzontali dell'Unione Europea, pari opportunità, lotta alla discriminazione e sviluppo sostenibile, nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – il soggetto che si occuperà della progettazione, fornitura, realizzazione, posatura, messa in opera, attivazione, messa in esercizio e gestione dell'infrastruttura;
5. assicurare il corretto svolgimento delle suddette attività nei termini della convenzione, in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti tecnici riportati nel "PNire" e nella direttiva UE 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, delle Linee guida regionali, del D.Lgs 81/2008, del Codice della strada, dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, nonché dei principi orizzontali dell'Unione Europea e di sviluppo sostenibile;
6. garantire l'attivazione delle infrastrutture, la messa in esercizio, la conservazione in efficienza, la funzionalità, la sicurezza, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. La stazione di ricarica dovrà essere dotata di garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
7. collegare le infrastrutture alla rete elettrica, richiedendo al distributore locale la connessione alla rete elettrica;
8. provvedere alle attività di collaudo ed assolvere ad ogni obbligo, onere, tassa e imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica;
9. garantire il puntuale rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 13, segnalare a Regione eventuali scostamenti o problemi, motivandoli e indicando le misure messe o da mettere in atto per superarli;
10. fornire supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, eventualmente coinvolgendo o segnalando la necessità di coinvolgere ulteriori soggetti, in relazione alla natura degli approfondimenti da eseguire, quali ad esempio il soggetto affidatario delle attività;

11. svolgere le procedure di competenza riguardanti l'approvazione del progetto definitivo – svolto sulla base del lay-out di cui all'Allegato B - e l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari, anche attraverso la Conferenza di Servizi;
12. utilizzare il CUP del beneficiario E29E18000360007 nei documenti di gara, nonché nei giustificativi relativi alle spese e tenere separata da altre scritture contabili la contabilità relativa alle spese inerenti il progetto;
13. rendicontare analiticamente a Regione le spese relative al progetto, rispettando le disposizioni previste dal Programma INTERREG IT-CH per i beneficiari italiani, contenute nelle "Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti", di cui all'Allegato C e, in particolare, le disposizioni di cui al paragrafo 8 "Processo di rendicontazione" e al paragrafo 10 "Ammissibilità delle spese per i beneficiari italiani";
14. su comunicazione di Regione Lombardia, accettare e prestare collaborazione alle Autorità del Programma INTERREG IT-CH per le verifiche e i controlli che verranno effettuati presso il soggetto attuatore, sia in corso di realizzazione del progetto che nei successivi 5 anni e accettare e agevolare analoghi controlli svolti da amministrazioni dello Stato e dalle istituzioni dell'Unione europea, compresi sopralluoghi e richieste di informazioni o documenti, e rendere disponibili le informazioni e i documenti richiesti relativamente al progetto finanziato;
15. adempiere a quanto previsto dalle Linee guida per l'informazione e la comunicazione elaborate dal Programma, ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 all. XII punto 3.2. del 17 dicembre 2013; riportare, a pena della non ammissibilità della spesa, il sostegno del Programma di cooperazione "INTERREG V-A Italia – Svizzera 2014-2020" al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione mediante l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR) e il logo del Programma, secondo le indicazioni del Reg. di esecuzione UE 821/2014 Capo II art 3, 4, 5, e, in corso di realizzazione, esporre in luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti e, entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, una targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni;
16. prestare assenso, accettando il contributo, all'inclusione nell'elenco delle operazioni e loro pubblicazione, in qualunque forma o mezzo, incluso il sito internet del Programma <http://interreg-italiasvizzera.eu/>, ai sensi del Reg. UE n.1303/2013 da parte delle Autorità coinvolte dell'attuazione del Programma;
17. conservare la documentazione inerente all'intervento per i 7 anni successivi alla richiesta del saldo;
18. assicurare la gestione, la pulizia, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la piena funzionalità dell'infrastruttura, compresi gli up-grading tecnologici, per il periodo di stabilità dell'investimento, garantendo, per detto periodo, la medesima destinazione d'uso e l'inalienabilità, rilasciando - al momento della sottoscrizione della presente Convenzione - formale dichiarazione di impegno all'inalienabilità e al mantenimento dell'opera alle finalità di destinazione e alle modalità di gestione, per il periodo di almeno 5 anni dal saldo;
19. attestare l'interoperabilità dei punti di ricarica nel rispetto del D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016;
20. rispettare e far rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, improntando l'attività al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, della normativa in materia di tutela dell'ambiente, di lavoro e delle prescrizioni contenute nel vigente "PNire" e nelle linee guida regionali sulla mobilità elettrica;
21. provvedere alla rendicontazione a Regione Lombardia delle spese tramite presentazione delle fatture già pagate, congiuntamente alla dimostrazione del pagamento dell'IVA effettuato, come da normativa di settore, nel mese successivo alla fatturazione, attraverso allegazione di copia dell'apposito F24, delle ritenute al professionista progettista e dei documenti contabili della banca che attestano l'avvenuto trasferimento delle somme dal c/c del Comune, con allegato l'atto del Comune che individua il fornitore (affidamento dell'incarico) e il certificato di avvio, avanzamento e fine lavori;

22. effettuare le verifiche relative al DURC, antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 aggiornato con Legge n. 161/2017, agli adempimenti pubblicitari ai sensi della Legge n. 124/2019 e all'antiriciclaggio;
23. provvedere alla gestione e alla manutenzione dell'infrastruttura di ricarica secondo quanto dettagliato nel successivo art. 7.

#### ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA

L'infrastruttura di ricarica è composta da 3 colonnine di ricarica di cui 1 colonnina di tipo Ultraveloce (HP -High Power) in grado di erogare fino a 90 kW per ricaricare auto con pacco batterie a 400 volt, ma anche di nuovo tipo, ovvero con pacco batterie da 800 volt e 2 colonnine di potenza standard (NP - Normal Power), ovvero per caricare le auto che ricaricano in modalità trifase con potenza fino a 22 kW e le auto che ricaricano in modalità monofase con potenza fino a 7,4 kW. La collocazione è indicata nell'Allegato B.

Le colonnine devono avere conformazione adatta a garantire la fruibilità del servizio anche a persone disabili e caratteristiche tecniche rispondenti ai requisiti previsti dalla direttiva UE 2014/94/EU (direttiva AFID), dal "PNire", in particolare per quanto riguarda prese/spine e modi di ricarica, dalla normativa vigente e degli standard serie IEC 62196 e IEC 61851-1, assicurando la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica agli utenti e supportando le tecnologie di ricarica in corrente continua e alternata, diffuse a livello europeo.

Le colonnine, una volta messe in esercizio, sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e tali rimangono per almeno tutta la durata del periodo di stabilità dell'investimento pubblico, come da dichiarazione del Comune che formalmente si impegna all'inalienabilità dell'infrastruttura e al mantenimento della stessa alla destinazione d'uso e alla modalità di gestione per il periodo di almeno 5 anni dal saldo, pena la revoca e il recupero del contributo pubblico. Tale dichiarazione deve essere rilasciata al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Comune garantisce l'aggiornamento e l'implementazione delle colonnine alle più recenti tecnologie e ai più recenti standard a livello internazionale, migliorativi sia in termini di sicurezza che di funzionalità per gli utenti e per i soggetti che svolgono attività di manutenzione e gestione.

I sistemi di ricarica devono essere aperti e interoperabili in modo da garantire una continuità territoriale della ricarica e facilitare gli utenti finali, garantire modalità di pagamento rapide e semplici, anche contestuali, senza necessità di contratti secondo quanto prescritto dalla direttiva AFID.

#### ARTICOLO 7 - GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA

Modalità di gestione e offerta del servizio di ricarica devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, di quanto riportato nel progetto SMISTO e nella presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dal servizio di ricarica. L'erogazione dell'energia sarà, per almeno la durata del periodo di stabilità dell'investimento, a prezzo di costo, senza applicazione di maggiorazioni sul costo dell'elettricità, quali ricavo o remunerazione. La tariffa applicata dovrà contabilizzare esclusivamente la fornitura della materia energia (kWh), gli oneri e i costi operativi.

I punti di ricarica devono utilizzare energia proveniente prevalentemente da fonti rinnovabili ed essere accessibili liberamente al pubblico h. 24/24, 7 giorni su 7.

Con cadenza almeno annuale, e per la durata di 5 anni dal saldo, e in ogni caso, ogni qualvolta la Regione lo richieda nel quinquennio considerato, il Comune dovrà fornire i dati aggiornati circa la gestione dell'infrastruttura con l'indicazione, tra l'altro, degli accessi, dei kWh erogati, delle eventuali criticità, degli interventi di manutenzione effettuati.

Il Comune si impegna a mantenere gli impianti pienamente funzionanti, conformi agli standard di sicurezza e alla normativa vigente, pena la revoca e restituzione del contributo, garantendo le verifiche periodiche previste dalla normativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione rapida di guasti e danneggiamenti.

## ARTICOLO 8 - IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI

Le parti si impegnano, nelle attività di propria competenza e ad agire con spirito di leale collaborazione, buona fede, trasparenza, disponibilità e coordinamento, ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti, ad attivare e utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella Convenzione, ad adottare misure idonee a garantire la corretta e puntuale conclusione delle attività, ad astenersi da comportamenti che ne compromettano o ritardino la realizzazione. Il Comune si impegna, qualora necessario, a mettere in atto le iniziative utili ad assicurare la conformità urbanistica dell'intervento in tempi coerenti.

## ARTICOLO 9 - REFERENTI OPERATIVI

Regione Lombardia, in seguito alla sottoscrizione della convenzione, nominerà il proprio Referente Operativo che riceverà dal Comune di Cantello la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguirà le fasi operative e amministrative del progetto, acquisirà informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Comune di Cantello comunicherà a Regione, in seguito alla sottoscrizione della convenzione, il nominativo del RUP designato e del Referente Operativo individuato per la gestione della stessa.

La casella di posta elettronica certificata regionale a cui il Comune invierà le comunicazioni e la documentazione è: [infrastrutture\\_e\\_mobilita@pec.regione.lombardia.it](mailto:infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it)

## ARTICOLO 10 - QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi, comprensivo di qualsivoglia onere e spesa per la sua realizzazione e la sua funzionalità, il contributo complessivo massimo, a valere sui fondi del Programma INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020 assegnati a SMISTO (WP9) è di € 100.000,00 (euro centomila/00), comprensivo di IVA oneri accessori e somme a disposizione.

Il contributo rideterminato a seguito dell'aggiudicazione verrà progressivamente erogato al Comune di Cantello nel rispetto delle condizioni qui previste, secondo modalità e tempistiche indicate nelle Linee Guida allegate (Allegato C), a fronte della trasmissione a Regione di richieste delle quote di finanziamento maturate, contenenti dichiarazioni, documentate e validate, delle spese sostenute per i lavori, per somme a disposizione e sulle anticipazioni da corrispondere all'appaltatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (IVA compresa), sullo stato di avanzamento dei lavori, con relativo certificato di pagamento, compresa IVA, secondo le seguenti modalità:

- 50% a seguito di richiesta, debitamente firmata, corredata dalla Dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000 di effettivo inizio dei lavori nel rispetto delle normative vigenti;
- 30% a seguito di richiesta, debitamente firmata, dell'avvenuta liquidazione delle spese ammissibili pari almeno alla prima quota del contributo erogato;
- 20% a saldo, a seguito di richiesta, debitamente firmata, al completamento e messa in esercizio degli impianti, a certificato di regolare esecuzione/collaudato e verifica del funzionamento delle infrastrutture realizzate.

Il saldo verrà corrisposto a seguito del ricevimento della domanda di rimborso finale, corredata dalla documentazione attestante la certificazione di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato e attivazione di tutte le infrastrutture di ricarica, consuntivo rendicontato, relazione spese effettivamente sostenute, approvati con atto amministrativo del Comune, e da una scheda contenente le principali informazioni sui punti di ricarica, quali operatore (nome del gestore), localizzazione (indirizzo e coordinate), tecnologia utilizzata (tipologia di prese), sostenibilità (energia proveniente o meno da fonte rinnovabile), potenza massima erogabile in relazione alla disponibilità fornita all'allaccio e dichiarazione che i dati della scheda sono stati resi disponibili attraverso l'adesione all'Ecosistema Digitale E015 di Regione Lombardia e la pubblicazione di specifica API dedicata alle stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, da parte del gestore delle suddette infrastrutture.

Alla richiesta del saldo dovrà altresì essere verificata, da parte di Regione Lombardia, la pubblicazione dell'API E015 di cui sopra da parte del gestore delle infrastrutture.

Per tutte le richieste di erogazione, il Comune di Cantello dovrà fornire l'intestazione del conto corrente e il codice IBAN per l'erogazione del contributo, secondo le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, per la seconda e terza (saldo) richiesta di erogazione, il Comune dovrà allegare anche i titoli di spesa (fatture, mandati di pagamento e quietanze).

Il Comune di Cantello si impegna a conservare tutta la documentazione tecnico-amministrativa e gli originali giustificativi delle spese rendicontate per un minimo di 7 anni dalla richiesta del saldo.

Dal saldo verrà dedotto l'eventuale importo da recuperare per irregolarità accertate o somme indebitamente percepite.

#### ART. 11 - ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, tornano nella disponibilità di Regione Lombardia in sede di rendicontazione finale.

#### ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI

Regione Lombardia e le Autorità del Programma INTERREG IT-CH potranno, in qualsiasi momento, verificare lo svolgimento dell'attività tramite controlli amministrativi, sopralluoghi e verifiche in loco, cui il Comune di Cantello deve fornire massima assistenza e collaborazione pena la revoca del contributo e il recupero di quanto versato.

Il Comune di Cantello si impegna ad acconsentire e favorire lo svolgimento dei controlli disposti da Regione o dai competenti organismi statali ed europei, quali ispezioni, sopralluoghi, verifiche amministrativo-contabili, verifiche in loco, sia in itinere che a conclusione del progetto e nei 7 anni successivi alla richiesta del saldo, mettendo immediatamente a disposizione, laddove richiesto, tutta la documentazione.

I controlli non sollevano il soggetto attuatore dalla completa responsabilità circa la correttezza tecnico-amministrativa della realizzazione del progetto, restando Regione esonerata da ogni responsabilità per danni a cose o a terzi eventualmente derivanti dall'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle attività connesse.

#### ART. 13 - TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il **Comune di Cantello** si impegna a:

- rispettare il seguente cronoprogramma

entro il 28 febbraio 2021	inizio lavori
entro il 15 giugno 2021	termine lavori, CRE/collaudò, attivazione dell'infrastruttura e messa in esercizio
entro il 15 luglio 2021	liquidazione delle fatture
entro il 15 agosto 2021	trasmissione di tutti i giustificativi di spesa insieme alla rendicontazione dei lavori

- verificare periodicamente l'avanzamento dei lavori e a segnalare tempestivamente al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma, oltre a ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che dovessero insorgere motivandoli e proponendo azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

## ARTICOLO 14 - REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà recuperato laddove, entro il periodo di stabilità dell'investimento, si verificasse la cessazione, la rilocalizzazione, il cambio di proprietà dell'infrastruttura o modifiche che comunque ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione e gestione. L'importo da recuperare verrà calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Il contributo verrà recuperato anche nel caso in cui entro 10 anni dal saldo l'infrastruttura venga delocalizzata fuori dell'Unione.

Qualora l'attuazione dell'intervento si rivelasse non realizzabile oppure non raggiunga i risultati concordati nei tempi stabiliti, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto, o di irregolarità o scostamenti riscontrati durante le verifiche, Regione procederà alla revoca e al recupero, parziale o totale, del contributo, secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti, di cui all'Allegato C.

Regione procederà alla revoca del contributo e al recupero di quanto versato anche nei casi in cui, per risoluzione, mancato raggiungimento del 70% di spese rendicontate entro la data di conclusione del progetto o per qualsiasi altra ragione, l'A.d.G. del progetto SMISTO revochi o chieda la restituzione dei fondi.

## ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a tentare la definizione bonaria delle eventuali controversie insorte relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione della Convenzione.

Qualora la composizione bonaria non dovesse riuscire, la competenza territoriale è del Foro di Milano.

## ARTICOLO 16 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al completo espletamento di tutte le obbligazioni e impegni delle parti.

## ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non comporta il trattamento di dati personali e si impegnano per le attività conseguenti che invece lo comportassero a rispettare strettamente le finalità del trattamento legato alla realizzazione del progetto, dei limiti, obblighi e prescrizioni del GDPR 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

## ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle parti, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di firma digitale.

Allegato A: Relazione generale descrittiva

Allegato B: Planimetria del parcheggio con lay-out delle colonnine

Allegato C: Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti - INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020

### **Comune di Cantello**

Il Sindaco

Dott.ssa Chiara Catella

### **Regione Lombardia**

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

Il Direttore Generale

Ing. Aldo Colombo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle disposizioni vigenti